SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 settembre 2017.

Approvazione dell'Accordo di delega al «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS» dei compiti di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della «Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI, IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;

Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla valutazione del rischio «Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56);

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione IMO MEPC.174(58);

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «2016 Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione IMO MEPC.279(70);

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57);

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration»;

Considerato che il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato che il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS, già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente accordo;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione, nelle more della conclusione dell'*iter* di ratifica da parte dell'Italia, definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati alcune attività previste nell'ambito di applicazione della Convenzione stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attività propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale;

Vista l'istanza del Bureau Veritas Marine & Offshore SAS per l'autorizzazione alla certificazione delle navi in ottemperanza ai requisiti della Convenzione, pervenuta in data 3 novembre 2017 e registrata con Prot. MATTM PNM 0023040;

Decreta:

Art. 1.

Il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformità con la convenzione. Fino alla ratifica della convenzione il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il regime atto a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili della Convenzione delle navi di stazza lorda inferiore alle 400 GT è rinviato a ulteriori atti e provvedimenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2017

Il direttore generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GIARRATANO

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PUJIA

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS

PREMESSA.

1. Il presente accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO e relativi allegati:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni», come emendata dalla risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente accordo è valido tra l'organismo riconosciuto Bureau Veritas Marine & Offshore SAS, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stipulano il presente accordo:

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di direttore della direzione generale per la protezione della natura e del mare;

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il dott. Enrico Maria Pujia, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di direttore della direzione generale per la vigilanza delle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto dell'organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS, il dott. Alberto Moroncelli delegato a firmare in nome e per conto del presidente e direttore generale Philippe Donche-Gay, quest'ultimo agisce in qualità di presidente, come risulta dall'estratto d'immatricolazione principale al registro del commercio della società, aggiornato al 7 giugno 2017.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito sono indicati per brevità «Amministrazione», il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS di seguito è indicato per brevità «BV», mentre la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi fatta a Londra nel 2004 di seguito è denominata per brevità «Convenzione».

4. Il BV è organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

5. Il BV è stato già autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'art. 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

6. Al BV sono stati già affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'art. 1, lettera *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

7. Il presente accordo è composto da quattordici articoli e da un allegato, che costituiscono parte integrante dell'accordo stesso.

Art. 1.
Finalità dell'accordo

1.1. La finalità del presente accordo è quella di autorizzare il BV allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché in seguito alla ratifica, al rilascio stesso per conto dell'Amministrazione delle certificazioni delle navi registrate in Italia, previste dalla Convenzione.

1.2. Fino alla ratifica della Convenzione il BV è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

1.3. Il presente accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa al BV.

Art. 2.
Condizioni generali

2.1. I compiti autorizzati dall'Amministrazione al BV comprendono le seguenti attività per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione con stazza lorda pari o superiore a 400 GT:

a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in Italia e classificate con il BV, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO);

b) l'esecuzione delle visite a bordo delle navi di cui alla precedente lettera *a)*, il rilascio e il rinnovo del certificato denominato «International Ballast Water Management Certificate», in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali a bordo delle navi come sopra definite alla lettera *a)* e il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del relativo certificato «International Ballast Water Management Certificate»;

d) la verifica e l'approvazione dei piani e manuali per la gestione dell'acqua di zavorra in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

e) la richiesta alla nave ispezionata di conformarsi ai requisiti della Convenzione e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad essi conforme.

2.2. I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, ecc., in conformità alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il BV dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 allegato 1 del presente accordo.

2.3. Il BV nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione.

2.4. Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con il BV, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso, ferme restando le attività previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.5. I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal BV sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il BV operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con le seguenti risoluzioni dell'International maritime organization (IMO):

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni»;

A.789(19) «Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2.6. La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del BV, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, è valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente accordo.

2.7. Il BV si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.8. Il BV ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Art. 3.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1. Il BV riconosce che l'interpretazione della Convenzione, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei requisiti richiesti da detta Convenzione sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

3.2. Nel caso in cui, taluni dei requisiti della Convenzione non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del BV, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza e alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art. 4.
Informazioni e contatti

4.1. Il BV, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'allegato 1 del presente accordo.

4.2. I punti di contatto dell'Amministrazione, cui il BV è tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata del BV.

4.3. Per le navi registrate in Italia e classificate con il BV, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'allegato 1.

4.4. Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e
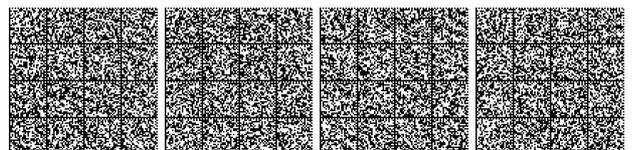
dell'armatore, alle informazioni a disposizione del BV riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.5. Il BV invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.6. L'Amministrazione fornisce al BV tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.7. Il BV si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'organismo nell'ambito della Convenzione, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

4.8. Il BV dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'allegato 1 del presente accordo al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente accordo.

4.9. L'Amministrazione e il BV, riconoscendo l'importanza di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il BV, in base al presente accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del BV, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. Il BV tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.10. Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il BV nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.

Art. 5.
Monitoraggio e verifiche

5.1. L'Amministrazione verifica almeno ogni due anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente accordo delegati al BV siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

5.2. Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

5.3. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

5.4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando al BV un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.

5.5. Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sarà comunicato al BV che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.

5.6. L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del BV, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente accordo.

5.7 Nel corso delle verifiche, il BV si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5.8. Nel corso delle verifiche, il BV si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.

5.9. Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo specifiche procedure.

5.10. Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico del BV sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

Art. 6.
Compensi per i servizi di certificazione

6.1. I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attività previste dalla Convenzione svolti dal BV per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

6.2. L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il BV e i soggetti richiedenti.

Art. 7.
Obblighi di riservatezza

7.1. Per quanto riguarda le attività previste dal presente accordo, sia il BV che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

7.2. Il BV, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'organismo con le Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

7.3. Salvo quanto altrimenti previsto nel presente accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal BV in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, agli altri Stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

Art. 8.
Ispettori

8.1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente accordo, il BV si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del BV stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.

8.2. L'Amministrazione può consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti a livello comunitario, con i quali il BV stesso abbia preso accordi.

8.3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del BV sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Art. 9.
Responsabilità

9.1. Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del BV, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del BV nella misura in
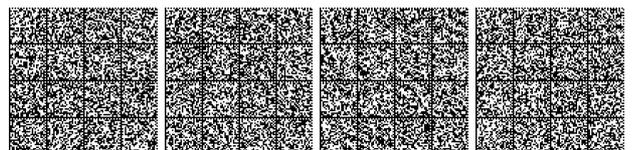
cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

9.2. Il BV si impegna a disporre, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo.

9.3. Il BV trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

Art. 10.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

10.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

10.2. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

10.3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perché ritiene che l'organismo riconosciuto non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso.

Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.

10.4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della premessa.

Art. 11.
Spese

11.1. I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico del BV.

11.2. Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico del BV le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 5 del presente accordo.

11.4. Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2, entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.

Art. 12.
Durata, emendamenti e cessazione dell'accordo

12.1. Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dal BV con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al BV dei compiti previsti all'art. 2 del presente accordo in base alle esigenze della propria flotta.

12.2. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno dodici mesi.

12.3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, dalla data di decorrenza dell'accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4. Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza dell'organismo, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo vigente.

Art. 13.
Interpretazione dell'accordo

13.1. Il presente accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 14.
Foro competente

14.1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma;

per il BV presso la propria rappresentanza in Italia denominata «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS» in via Corsica n. 12 - 16128 Genova.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GIARRATANO

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PUJIA

Per il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS
MORONCELLI

ALLEGATO *1*

ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS

1. Obblighi di informazione e rapporti del BV con l'Amministrazione.

1.1. Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal BV per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'accordo, sono i seguenti:

1.1.1. trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;

1.1.2. informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

1.1.3. garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;

1.1.4. fornire all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente accordo, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi in relazione alla convenzione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.5. fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del BV;

1.1.6. fornire eventuali ulteriori informazioni all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia dell'organismo;

1.1.7. fornire all'Amministrazione i modelli e le check list sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente accordo;

1.1.8. mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con il BV, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo.

1.2. Il BV adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa.

1.3. Il BV informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, quest'ultimo consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati dandone informazione all'autorità dello Stato del porto.

1.4. Il BV informa per iscritto gli armatori:

immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.5. Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un mese, il BV informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso.

1.6. L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.

1.7. Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il BV ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo stato del porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

17A07516

DECRETO 11 settembre 2017.

Approvazione dell'accordo di delega al RINA Service S.p.a. dei compiti di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della «Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI, IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione».

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «legge finanziaria 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;

Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della Cer-

tificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla valutazione del Rischio «Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56);

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione IMO MEPC.174(58);

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «2016 Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione IMO MEPC.279(70);

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57);

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration»;

Considerato che il RINA Services S.p.A. è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato che il RINA Services S.p.A., già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi Internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione, nelle more della conclusione dell'*iter* di ratifica da parte dell'Italia, definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati alcune attività previste nell'ambito di applicazione della Convenzione stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attività propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale;

Vista l'istanza prot. n. RSSE/CLPR/MBE/39627 del 10 ottobre 2016 presentata dal RINA Services S.p.A. per l'autorizzazione alla certificazione delle navi in ottemperanza ai requisiti della Convenzione, pervenuta in data 11 ottobre 2016 (reg. uff. ingresso prot. 0021449);

Decreta:

Art. 1.

Il RINA Services S.p.A. è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformità con la Convenzione. Fino alla ratifica della Convenzione il RINA è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'Accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo RINA Services S.p.A. che costituisce parte integrante del presente decreto. 1.2.

Art. 3.

Il regime atto a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili della Convenzione delle navi di stazza lorda inferiore alle 400 GT è rinviato a ulteriori atti e provvedimenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2017

Il direttore generale
per la protezione della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
GIARRATANO

Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
PUJIA

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO RINA SERVICES S.P.A.

PREMESSA.

1. Il presente Accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO e relativi allegati:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'Organismo riconosciuto RINA Services S.p.A., il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il dott. Enrico Maria Pujia, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Direttore della Direzione generale per la vigilanza delle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto dell'Organismo RINA Services S.p.a. l'ing. Paolo Salza il quale agisce in qualità di Chief Technical Officer, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della medesima Società con delibera in data 5 maggio 2017.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito sono indicati per brevità «Amministrazione», il Rina Services S.p.A. di seguito è indicato per brevità «RINA», mentre la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi fatta a Londra nel 2004 di seguito è denominata per brevità «Convenzione».

4. Il RINA è organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

5. Il RINA è stato già autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'art. 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

6. Al RINA sono stati già affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'art. 1, lettera *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

7. Il presente Accordo è composto da 14 articoli e da n. 1 allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Art. 1.
Finalità dell'Accordo

1.1. La finalità del presente Accordo è quella di autorizzare il RINA allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché in seguito alla ratifica, al rilascio stesso per conto dell'Amministrazione delle certificazioni delle navi registrate in Italia, previste dalla Convenzione.

1.2. Fino alla ratifica della Convenzione il RINA è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

1.3. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa al RINA.

Art. 2.
Condizioni generali

2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione al RINA comprendono le seguenti attività per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione con stazza lorda pari o superiore a 400 GT:

a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in Italia e classificate con il RINA, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO);

b) l'esecuzione delle visite a bordo delle navi di cui alla precedente lettera *a)*, il rilascio e il rinnovo del certificato denominato «International Ballast Water Management Certificate», in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali a bordo delle navi come sopra definite alla lettera *a)* e il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del relativo certificato «International Ballast Water Management Certificate»;

d) la verifica e l'approvazione dei piani e manuali per la gestione dell'acqua di zavorra in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

e) la richiesta alla nave ispezionata di conformarsi ai requisiti della Convenzione e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad essi conforme.

2.2 I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformità alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il RINA dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 allegato 1 del presente Accordo.

2.3 Il RINA nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli Ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione;

2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con il RINA, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso,
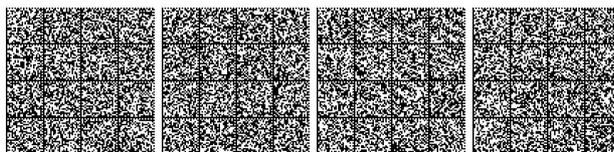
ferme restando le attività previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal RINA sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il RINA operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con le seguenti Risoluzioni dell'International Maritime Organization (IMO):

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni»;

A.789(19) «Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del RINA, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, è valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo.

2.7 Il RINA si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.8 Il RINA ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Art. 3.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il RINA riconosce che l'interpretazione della Convenzione, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei requisiti richiesti da detta Convenzione sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

3.2 Nel caso in cui, taluni dei requisiti della Convenzione non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del RINA, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza e alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art. 4.
Informazioni e contatti

4.1 Il RINA, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'allegato 1 del presente Accordo.

4.2 I punti di contatto dell'Amministrazione, cui il RINA è tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata del RINA.

4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con il RINA, l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'allegato 1.

4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del RINA riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.5 Il RINA invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.6 L'Amministrazione fornisce al RINA tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.7 Il RINA si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

4.8 Il RINA dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'allegato 1 del presente Accordo al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Accordo.

4.9 L'Amministrazione e il RINA riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e mantenendo un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il RINA, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del RINA, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. Il RINA tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il RINA nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.

Art. 5.
Monitoraggio e verifiche

5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni 2 (due) anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati al RINA siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

5.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

5.4 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando al RINA 1 (un) mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso.

5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sarà comunicato al RINA che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del RINA, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente Accordo.

5.7 Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5.8 Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo.

5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, secondo specifiche procedure.

5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico del RINA sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

Art. 6.
Compensi per i servizi di certificazione

6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attività previste dalla Convenzione svolti dal RINA per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il RINA e i soggetti richiedenti.
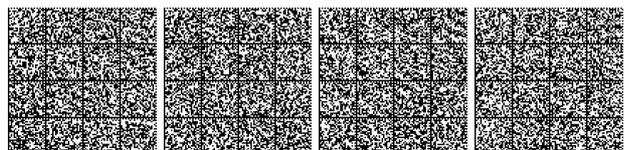
Art. 7.
Obblighi di riservatezza

7.1 Per quanto riguarda le attività previste dal presente Accordo, sia il RINA che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

7.2 Il RINA, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'Organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal RINA in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, agli altri Stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Art. 8.
Ispettori

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, il RINA si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del RINA stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.

8.2 L'Amministrazione può consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti a livello comunitario, con i quali il RINA stesso abbia preso accordi.

8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del RINA sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Art. 9.
Responsabilità

9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del RINA, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del RINA nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

9.2 Il RINA si impegna a disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.

9.3 Il RINA trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

Art. 10.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

10.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'Organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

10.2 La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perché ritiene che l'Organismo riconosciuto non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso.

Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.

10.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa.

Art. 11.
Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico del RINA.

11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico del RINA le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo.

11.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.

Art. 12.
Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

12.1 Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dal RINA con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al RINA dei compiti previsti all'art. 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

12.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza dell'Organismo, da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.

Art. 13.
Interpretazione dell'Accordo

13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 14.
Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte 16, 00144 Roma;

per il RINA presso la propria rappresentanza in Italia denominata «RINA Services S.p.A.» in via Corsica n. 12, 16128 Genova.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GIARRATANO

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PUJIA

Per il RINA Services S.p.A.
SALZA

ALLEGATO *1*

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO RINA SERVICES S.P.A.

1. Obblighi di informazione e rapporti del RINA con l'amministrazione

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal RINA per conto dell'amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;

1.1.2 informare semestralmente l'amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

1.1.3 garantire all'amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;

1.1.4 fornire all'amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.5 fornire semestralmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del RINA;

1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni all'amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia dell'Organismo;

1.1.7 fornire all'amministrazione i modelli e le check list sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo;

1.1.8 mettere a disposizione dell'amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con il RINA, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente Accordo. L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo;

1.2 Il RINA adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'amministrazione stessa.

1.3 Il RINA informa l'amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consulterà immediatamente l'amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati dandone informazione all'Autorità dello Stato del porto.

1.4 Il RINA informa per iscritto gli armatori:

immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.5 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro 1 (uno) mese, il RINA informerà l'amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'Organismo stesso.

1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.

1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il RINA ne informa l'amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

17A07522
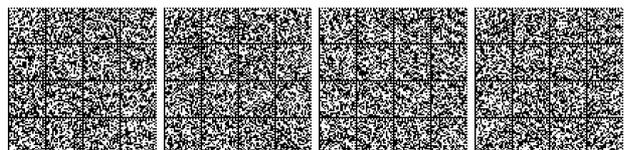
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 ottobre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Piceni a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Offida» e per le DOC «Terre di Offida» e «Falerio».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2014, come successivamente integrato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Tutela Vini Piceni il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Offida» e per le DOC «Falerio» e «Terre di Offida» e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Rosso Piceno»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio Tutela Vini Piceni ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG Offida e per le DOC Terre di Offida e Falerio; mentre non ha dimostrato la rappresentatività sulla DOC Rosso Piceno e sulla IGT Marche. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 5389 del 26 settembre 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni Offida, Rosso Piceno, Terre di Offida, Falerio e sulla indicazione geografica Marche;

Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Piceni, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Piceni, deve ottemperare alle disposizioni del decreto mi-

nisteriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;
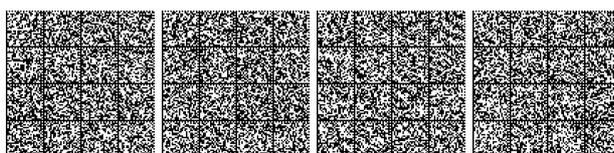
Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Piceni a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la per la DOCG Offida e per le DOC Rosso Piceno, Terre di Offida e Falerio;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8249, come successivamente integrato al Consorzio Tutela Vini Piceni, con sede legale in Offida (AP), via Giuseppe Ciabattoni, n. 3, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la per la DOCG Offida e per le DOC Terre di Offida e Falerio.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8249, come successivamente integrato, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07497

DECRETO 6 ottobre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Fungo di Borgotaro».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 -

recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Fungo di Borgotaro»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2014, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Fungo di Borgotaro»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA con nota del 26 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 49655 del 26 giugno 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Fungo di Borgotaro»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 26 giugno 2011 e confermato da ultimo con decreto 2 ottobre 2014, al Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro con sede legale in Borgo Val di Taro (PR), Via Cesare Battisti n. 83/B, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Fungo di Borgotaro».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07504
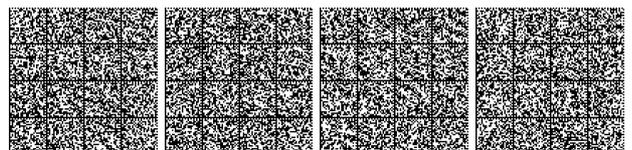
DECRETO 13 ottobre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 465 della Commissione del 12 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 77 del 13 marzo 2004 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum»;

Visto il decreto del 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2012 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carciofo di Paestum»;

Visto il decreto del 19 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2016, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carciofo di Paestum»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 27 settembre 2017 (prot. Mipaaf n. 69867) con la quale il Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP nella nuova versione registrata a Eboli (SA) in data 30 agosto 2017, recante il numero di repertorio 86.371 ed il numero di raccolta 32.778, con atto a firma del Notaio Sergio Barela;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del carciofo di Paestum IGP registrato a Eboli (SA) in data 30 agosto 2017, recante il numero di repertorio 86.371 ed il numero di raccolta 32.778, con atto a firma del Notaio Sergio Barela.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07495
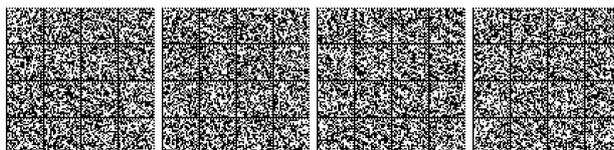
DECRETO 13 ottobre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Arancia di Ribera».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 95 della Commissione del 3 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 30 del 4 febbraio 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera»;

Visto il decreto del 3 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2014, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di

cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Arancia di Ribera»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia con nota del 29 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 50635 del 30 giugno 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Arancia di Ribera a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Arancia di Ribera»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 3 settembre 2014 al Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP con sede legale in Ribera (AG), via Quasimodo snc, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Arancia di Ribera».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 13 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07496

DECRETO 13 ottobre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Balistreri Rosalia S.a.s., in Bagheria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
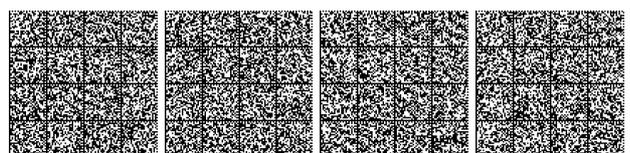
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 50 del 1° marzo 2014 con il quale il Laboratorio analisi cliniche Dott.ssa Balistreri Rosalia S.a.s., ubicato in Bagheria (Palermo), Corso Butera n. 105, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 ottobre 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio analisi cliniche Dott.ssa Balistreri Rosalia S.a.s., ubicato in Bagheria (Palermo), Corso Butera n. 105, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio analisi cliniche Dott.ssa Balistreri Rosalia S.a.s., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (0,10-2,00% acido oleico)	reg. CEE 2568/1991 allegato II + reg. CE 702/2007 + reg. UE1227/2016 allegato II
Numero perossidi (1-50 meqOss.ATT/kg)	reg. CEE 2568/1991 allegato III + reg. CE 1784/2016 allegato III

17A07514
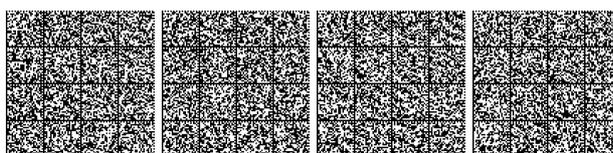
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Sandoz»

Estratto determina PPA n. 1035/2017 del 20 ottobre 2017

B.I.z) Aggiornamento dell'ASMF alle versioni di febbraio 2015 e luglio 2015 per il principio attivo Lercanidipina cloridrato fornito dal produttore Glenmark Pharmaceuticals Ltd e utilizzato per la produzione del prodotto medicinale LERCANIDIPINA SANDOZ (039277) compresse rivestite da 10 mg e 20 mg; Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., relativamente alla specialità medicinale «Lercanidipina Sandoz» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DK/H/1486/001-002/II/023.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07498

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromocriptina Dorom»

Estratto determina AAM/PPA n. 1936/2017 del 20 ottobre 2017

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) C.I.z) C.I.2a) Modifica dei paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4, e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo in linea con il Company Core Data Sheet ed il prodotto di riferimento Parlodel. Aggiornamento dl FI in seguito ai risultati dl test di leggibilità e adeguamento del RCP e delle Etichette al QRD template relativamente al medicinale BROMOCRIPTINA DOROM nelle seguenti forme e confezioni: A.I.C. n. 029068018 - «2,5 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della det. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07499

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lucille»

Estratto determina AAM/PPA n. 1038/2017 del 20 ottobre 2017

Autorizzazione delle variazioni: modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo a seguito dell'aggiornamento del CCDS (versione MK-8276°) e modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 4 paragrafo del foglio illustrativo relativamente al medicinale «LUCILLE» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 037120019 - 21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037120021 - 3 X 21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

A.I.C. n. 037120033 - 6 x 21 compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Procedura: FI/H/0110/001-002/II/038 - FI/H/0110/001-002/II/039.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07501

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lanoxin»

Estratto determina AAM/PPA n. 1037/2017 del 20 ottobre 2017

È autorizzata la seguente variazione: C.I.4) Modifica del paragrafo 4.4, 4.5, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo in seguito all'aggiornamento del Company Core Data Sheet (versione CPV-PCDB-CCDS ed n. 2) e al QRD template, relativamente al medicinale LANOXIN nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 015724026 - «0,250 mg compresse» 1 blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 015724038 - «0,125 mg compresse» 1 blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 015724053 - «0,5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 015724065 - «0,0625 mg compresse» 1 blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 015724077 - «0,05 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 60 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determinazione n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07502

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecosteril»

Estratto determina AAM/PPA n. 1003 del 17 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1793.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Anseris Farma Srl (codice fiscale 06109061215) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Duca D'Aosta 10 - 20144 Milano.

Medicinale: ECOSTERIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 025041017 - crema dermatologica 1% 30 g;

A.I.C. n. 025041068 - 15 ovuli vaginali 50 mg;

A.I.C. n. 025041094 - 6 ovuli vaginali 150 mg,

alla società: Cogito Consulting Srl (codice fiscale 07445560969) con sede legale e domicilio fiscale in corso Adda 65 - 26900.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07505

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alvenex»

Estratto determina AAM/PPA n. 1002 del 17 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1794.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfasigma S.P.a. (codice fiscale 03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca 223 - 20126 Milano.

Medicinale ALVENEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 038052015 - «450 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 038052027 - «450 mg polvere per sospensione orale» 20 bustine,

alla società: Pharmaday Pharmaceutical S.r.l. Unipersonale (codice fiscale 02647800180) con sede legale e domicilio fiscale in via Vistarino 14/F - 27010 Copiano - Pavia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07506

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Potassion»

Estratto determina AAM/PPA n. 1004 del 17 ottobre 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POTASSION, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, anche nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione «Granulato effervescente» 30 bustine monodose in CARTA/AL/PE - A.I.C. n. 009209040 (Base 10) 08T16J (Base 32).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Principi attivi: Potassio succinato, Potassio malato, Potassio citrato, Potassio tartrato, Potassio bicarbonato.

Titolare A.I.C.: Acarpia farmaceutici s.r.l. (codice fiscale 11607280010) con sede legale e domicilio fiscale in via Saluzzo n. 100, 10126 - Torino.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07507

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Gola Dolore».

Estratto determina AAM/PPA n. 1005 del 17 ottobre 2017

Codice pratica: VN2/2017/45.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata, relativamente al medicinale NEO BOROCILLINA GOLA DOLORE, la variazione di Tipo II B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - *z)* Altra variazione - Modifica del sistema di aromatizzazione e lieve modifica della quantità di acesulfame potassico con contestuale aggiunta di nuove confezioni:

Confezione «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto arancia e miele» 16 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC-ALU

AIC n. 035760139 (base 10) 123B0C (base 32)

Confezione «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto arancia e miele» 32 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC-ALU

AIC n. 035760141 (base 10) 123B0F (base 32)

Confezione «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto arancia e miele» 48 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC-ALU

AIC n. 035760154 (base 10) 123B0U (base 32)

Forma farmaceutica: Pastiglia

Principio attivo: Flurbiprofene

È, altresì, autorizzata la variazione B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito *z)* Altra variazione, limitatamente alle tre nuove presentazioni.

Titolare AIC: Alfasigma S.P.A. (codice fiscale 03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca 223, 20126 - Milano (MI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe: C bis

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco o di automedicazione

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07511

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pliaglis»

Estratto determina AAM/ PPA n. 1006 del 17 ottobre 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.Z

Relativamente al medicinale: PLIAGLIS

Numero procedura europea: DE/H/3278/001/II/008

Codice pratica: VC2/2016/176

È autorizzata la seguente variazione:

aggiornamento ASMF detenuto da Siegfried Evionnaz SA (precedentemente BASF Pharma (Evionnaz) *SA)* produttore dell'API «Tetracaina Base»

DA: EU or National ASMF reference number BASF/AP/2012-03-09

A: EU or National ASMF reference number Siegfried/AP/2015-11-16

relativamente al medicinale PLIAGLIS nelle confezioni:

041546019 - «70 mg/g + 70 mg/g crema» tubo 15 g

041546021 - «70 mg/g + 70 mg/g crema» tubo 30 g

Titolare AIC: Galderma Italia S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via dell'Annunciata, 21, CAP 20121, codice fiscale 01539990349

Smaltimento scorte I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07512

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 1039/2017 del 23 ottobre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, è rinnovata, con validità illimitata, dalla data del rinnovo europeo 17 febbraio 2011. Modifica dei paragrafi 4.3, 44, 4.6, 4.8, e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura SE/H/PSUR/0002/006

relativamente al medicinale «FINASTERIDE ZENTIVA» nelle seguenti forme e confezioni:

037722016 - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722028 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722030 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722042 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722055 - «5 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722067 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722079 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722081 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722093 - «5 mg compresse rivestite con film» 300 (10x30) compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722244 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

037722269 - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

Procedure: DE/H/1977/001/R/001 e DE/H/1977/001/IB/024

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07546

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il sottoelencato marchio di identificazione dei metalli preziosi è stato annullato in quanto l'impresa, già titolare del medesimo, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricolutura di Bologna, con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Denominazione Impresa	Sede	N. marchio	Determinazione dirigenziale
Cristian Defranchi Artigiano orafo	Bologna	271-BO	N. 372 del 20 ottobre 2017

17A07500

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Rettifica relativa alla proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»

Nella proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Olio di Puglia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 222 del 22 settembre 2017, è presente un errore.

All'art. 2 - settimo capoverso dove è scritto:

Biofenoli totali: ≤ 300 mg/kg, di cui fenoli bioattivi ≥ 250 mg/kg

leggasi

Biofenoli totali: ≥ 300 mg/kg, di cui fenoli bioattivi ≥ 250 mg/kg.

17A07503

Proposta di modifica integrativa del nome della indicazione geografica tipica dei vini, da «delle Venezie» a «Trevenezie», o in lingua slovena «Tri Benečije», e del relativo disciplinare di produzione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010 tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della IGP «delle Venezie»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della IGT «delle Venezie»;

Vista la domanda presentata tramite la Regione Veneto, dall'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro «Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti», con sede in Venezia - Mestre, intesa ad ottenere la modifica del nome della Indicazione geografica tipica dei vini da «delle Venezie» a «Trevenezie» e del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il provvedimento ministeriale n. 26199 del 30 marzo 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale, al termine della procedura nazionale preliminare di esame della predetta domanda, con esito positivo, è stata disposta la pubblicazione della proposta di modifica del nome della Indicazione geografica tipica dei vini da «delle Venezie» a «Trevenezie», o in lingua Slovena «Tri Benečije», del disciplinare di produzione e del relativo documento unico riepilogativo, nonché la trasmissione alla Commissione UE della stessa domanda di modifica;

Esaminata la documentata domanda presentata dalla citata Associazione «Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti», intesa ad ottenere la modifica integrativa alla predetta proposta di modifica del nome della Indicazione geografica tipica dei vini da «delle Venezie» a «Trevenezie», o in lingua Slovena «Tri Benečije», e del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda integrativa è stata esperita la procedura di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 17 ottobre 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica integrativa della predetta proposta di disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Trevenezie», o in lingua Slovena «Tri Benečije»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica integrativa del disciplinare dei vini a Indicazione geografica tipica «Trevenezie», o in lingua Slovena «Tri Benečije»;

Le e»entuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQAI IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA INTEGRATIVA DELLA PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TREVENEZIE», O IN LINGUA SLOVENA «TRI BENEČIJE».

La proposta disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica dei vini «Trevenezie», o in lingua slovena «Tri Benečije», così come approvata con provvedimento ministeriale n. 26199 del 30 marzo 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, è modificata come segue:

1) All'art. 2, per le province di Udine, Pordenone e Gorizia, è eliminata la tipologia di vino riferita al vitigno «Ribolla gialla»;

2) All'art. 7, ultimo comma, concernente la disposizione che vieta l'utilizzo in etichettatura e presentazione del nome del vitigno, al termine, è aggiunto il vitigno «Ribolla gialla».

17A07513

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-261) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
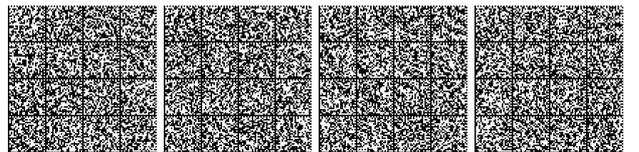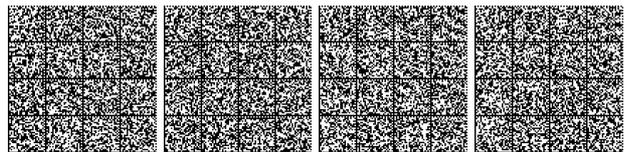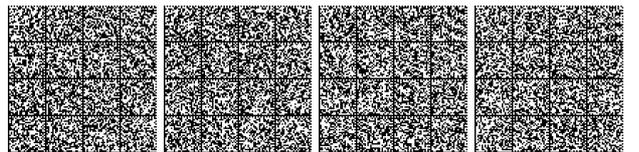
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
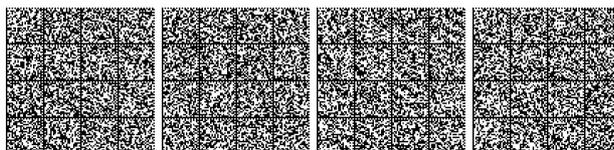
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.